



## **ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SI ADDORMENTA SUL POSTO DI**

**LAVORO. CDA LECCE N. 42/2026**

**A CURA DELL'AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO**

### **INDICE**

#### **1 INTRODUZIONE**

#### **2 IL FATTO**

#### **3 LA QUESTIONE GIURIDICA**

#### **4 CONCLUSIONI**

\*\*\*\*\*

#### **1 INTRODUZIONE**

Può un lavoratore essere licenziato perché si è addormentato sul posto di lavoro?

La risposta istintiva – specie nell’immaginario comune – sembrerebbe affermativa.-

Dormire mentre si dovrebbe lavorare evoca immediatamente l’idea di una grave violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.-

Eppure, come spesso accade nel diritto del lavoro, **la risposta non è né automatica, né scontata.**-

#### **2 IL FATTO**

Il lavoratore era stato sorpreso, durante l’orario di lavoro, **seduto alla propria postazione con gli occhi chiusi**, in evidente stato di assopimento.-

La circostanza risultava:

- confermata dalle deposizioni testimoniali;
- documentata fotograficamente;

- **ammessa dallo stesso dipendente** in sede disciplinare, che aveva tuttavia precisato di aver chiuso gli occhi solo per pochi minuti a causa di un improvviso malessere fisico.-

La società datrice di lavoro aveva qualificato la condotta come **grave mancanza disciplinare**, ritenendo che l'addormentamento integrasse un vero e proprio **abbandono del posto di lavoro**, con riflessi negativi sulla sicurezza, sull'organizzazione aziendale e sull'immagine della società, anche in ragione del ruolo sindacale (RSU/RLS) rivestito dal dipendente.-

### **3 LA QUESTIONE GIURIDICA**

La questione centrale affrontata dalla Corte di Appello - dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore - è la seguente:

**l'addormentamento sul posto di lavoro può giustificare la sanzione espulsiva oppure rientra tra le condotte punibili solo con sanzioni conservative?**

Per rispondere, la Corte opera un'attenta lettura sistematica del **CCNL Plastica Industria**, distinguendo tra:

- **art. 54:** licenziamento per mancanze gravi, tra cui l'abbandono del posto di lavoro *solo se con pregiudizio per l'incolumità delle persone o la sicurezza degli impianti;*
- **art. 53:** sanzioni conservative (multa o sospensione) per ipotesi di:
  - sospensione o interruzione del lavoro;
  - abbandono del posto senza giustificato motivo;
  - negligenza nell'esecuzione della prestazione.-

Per la Corte di Appello di Lecce l'addormentamento, nelle circostanze accertate, **rientra nelle ipotesi dell'art. 53 CCNL** e non in quelle dell'art. 54, quindi **punibile solo con sanzione conservativa**, per cui il licenziamento è radicalmente illegittimo.-

### **4 CONCLUSIONI**

La sentenza afferma con chiarezza un principio ormai centrale nel diritto disciplinare del lavoro:

**quando la contrattazione collettiva tipizza una determinata condotta come punibile esclusivamente con una sanzione conservativa, il licenziamento intimato per quel fatto è radicalmente illegittimo.-**